



**SOCIETA' IN PERDITA
SISTEMATICA**

NOVITA' INTRODOTTE DAL D.L. N. 138/2011



Nuova fattispecie di società
operativa:
Perdita fiscale sistematica



Applicazione aliquota
IRES al **38%**

TRE PERIODI DI PERDITE CONSECUTIVE

Dal quarto anno, dopo il triennio di perdite la società è considerata di comodo


Reddito minimo

Limiti
all'utilizzo del
credito IVA

Irriportabilità delle
perdite se non in
presenza di redditi
effettivi

Valore della
produzione
minimo ai fini
IRAP

Le disposizioni in materia di società c.d. in perdita sistematica ex articolo 2, commi 36-dicies e seguenti del D.L. n. 138/2011 **presuppongono un c.d. «periodo di osservazione» di tre anni.**



Nei confronti di quelle società che non hanno almeno tre anni di «vita», pertanto, la disciplina sulle società c.d. in perdita sistematica **non trova applicazione.** Ciò **non esclude che per le stesse società la disciplina delle società di comodo prevista dell'articolo 30 della Legge n. 724/1994 possa trovare applicazione qualora ne ricorrano i presupposti ivi previsti.**
